



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

AREA TECNICA

SUAP SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

via S.Nuvoletta 4 – c.a.p. 80016 - tel. 0815769401 - fax 0815769463

ORDINANZA N_07_ DEL_27/07/2021_

IL DIRIGENTE

Premesso che in data 23/07/2021, tramite PEC veniva acquisita all'Ufficio SUAP provvedimento interdittivo Antimafia del 17/05/2021 emesso dalla Prefettura di Caserta ai sensi degli artt. 84, e 91 del D.Lgs 159/2011 a seguito del procedimento prot. PR_CEUTG_Ingresso_0021795_20200227, alla IMPRESA FUNEBRE MATILDE VECCHIONE c.f. VCCMLD64C571234D e p.iva 04360590618, con sede legale in Santa Maria C.V. (CE);

Atteso che la sig.ra VECCHIONE MATILDE, nata a Santa Maria Capua Vetere il 17/03/1964 ed ivi residente alla via Pietro Morelli n.17, in qualità di Legale Rappresentante della IMPRESA FUNEBRE MATILDE VECCHIONE. con sede in MARANO DI NAPOLI alla via L.go Manara 42/43 P.IVA 04360590618, esercita presso lo stesso civico attività di Servizi Funebri con Autorizzazione prot. 2513 del 05/05/2020 rilasciata dal Comune di Marano di Napoli;

Considerato che il provvedimento interdittivo, per la sua natura cautelare di polizia e per la sua funzione di massima anticipazione della soglia di difesa sociale, a fini preventivi, non richiede la necessaria prova di un fatto, ma solo la presenza di una serie di indizi, in base ai quali sia plausibile ritenere la sussistenza di un collegamento con organizzazioni mafiose (o di criminalità organizzata), o di un possibile condizionamento da parte di queste con le attività economiche oggetto della predetta concessione;

Considerato che, ai sensi dell'art.94 comma 3 del D.Lgs.159/2011 l'informativa antimafia è sufficiente affinché i soggetti di cui all'art.83 commi 1 e 2 provvedano alla revoca di autorizzazioni e/o concessioni rilasciate prima del ricevimento dell'informativa;

Ritenuto che, nella loro valenza complessiva, stante la finalità di prevenzione di polizia di sicurezza della speciale disciplina in materia antimafia, gli indizi raccolti e motivati dall'autorità prefettizia sembrano sufficienti a giustificare il provvedimento adottato;

Dovendo dare priorità a motivi di giustizia che impongono adempimenti tempestivi e restrittivi a carico dei destinatari dei provvedimenti di interdittiva antimafia;

Ritenuto non dover dare comunicazione di avvio del procedimento in quanto sussistono ragioni di impedimento derivanti da esigenze di celerità del procedimento di cessazione dell'esercizio di attività commerciale per le motivazioni poc'anzi espresse;

Visto DPR 380/2001;
Visto il R.D. 733/1931 TULPS;
Visto l'art. 107 del DLGS 2067/2000;
Visto il DPR 160/2010;
Vista la Legge Regionale n.01/2014;
Vista la Legge 241/1990;
Visto lo Statuto Comunale;

ORDINA

alla sig.ra VECCHIONE MATILDE, nata a Santa Maria Capua Vetere il 17/03/1964 ed ivi residente alla via Pietro Morelli n.17, in qualità di Legale Rappresentante della IMPRESA FUNEBRE MATILDE VECCHIONE. con sede in MARANO DI NAPOLI alla via L.go Manara 42/43 P.IVA 04360590618, che esercitava presso lo stesso civico attività di Servizi Funebri con Autorizzazione prot. 2513 del 05/05/2020 rilasciata dal Comune di Marano di Napoli:

LA CESSAZIONE IMMEDIATA DELL'ATTIVITA' per le motivazioni espresse in premessa;

DISPONE


- all'ufficio segreteria la pubblicazione dell'albo pretorio on line del presente atto nei modi e termini stabiliti dalla Legge;
- trasmettere la notifica del presente provvedimento alla sig.ra VECCHIONE MATILDE, nata a Santa Maria Capua Vetere il 17/03/1964 ed ivi residente alla via Pietro Morelli n.17, in qualità di Legale Rappresentante della IMPRESA FUNEBRE MATILDE VECCHIONE. con sede in MARANO DI NAPOLI alla via L.go Manara 42/43 P.IVA 04360590618 a mezzo PEC : MATILDEVECCHIONE@ARUBAPEC.IT
- trasmettere al Comando di Polizia Municipale ed alla Legione Carabinieri Campania - Stazione di Marano di Napoli per i rispettivi controlli sull'osservanza della presente Ordinanza;

AVVERTE

- che in caso di inadempienza si procederà previa diffida alla chiusura forzata dell'attività commerciale svolta abusivamente, mediante apposizione di sigilli e denuncia all'Autorità Giudiziaria;

il presente provvedimento è definitivo e, pertanto, è impugnabile con ricorso giudiziale presso il T.A.R. entro 60gg dalla notifica del presente provvedimento ai sensi del D.Lgs 104/2010 o con ricorso al Capo dello Stato entro 120 gg dalla notifica del presente provvedimento ai sensi del D.P.R. 1199 del 1971

il Resp. SUAP
arch. L.M. Squarzoni



Il Dirigente Area Tecnica
Arch. E.B. Mucerino

firmato digitalmente